



**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N. 2 del 28 gennaio 2026**

**Oggetto: D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii –Medico Competente di Valirsanno: affidamento servizio**

**IL DIRETTORE**

richiamate le Determinazioni del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio assunte con i poteri della Giunta Camera:

- n. 2 del 5.4.2023 avente ad oggetto “Azienda Speciale Valisanno: assunzioni di Presidente da parte del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio”;
- n. 23 del 19.05.2023, con la quale è stato disposto di modificare la denominazione dell’Azienda Speciale Valisanno in VALIRSANNIO Azienda Speciale della Camera di Commercio per la Valorizzazione dell’Irpinia e del Sannio e di approvare il nuovo Statuto dell’Azienda Speciale Valisanno;
- n. 31 del 31.05.2023, con la quale è stato approvato il logo dell’Azienda Speciale Valisanno, aggiornando lo Statuto aziendale;
- n. 45 del 27.06.2023, con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art. 5 del vigente statuto aziendale, la nomina a decorrere dal 27 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024 del Direttore dell’Azienda Speciale Valisanno;

richiamate le Determinazioni del Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale con i poteri del Consiglio di Amministrazione:

- n. 4 del 20.06.2023, con la quale è stato nominato il Direttore dell’Azienda Speciale;
- n. 14 del 11.12.2024 e n. 19 del 15.12.2025, con le quali è stato rinnovato l’incarico di Direttore dell’Azienda Speciale, rispettivamente fino al 31 dicembre 2025 e fino al 31 dicembre 2026, nonché le note prot. 0028525/U del 31.12.2024 e prot. 0029297/U del 18.12.2025, con le quali il Segretario Generale della CCIAA Irpinia Sannio ha autorizzato la prosecuzione dell’incarico di Direttore di Valisanno, ai sensi delle predette determinazioni;

visto il preventivo economico aziendale per l’anno corrente, approvato con Determinazione, con i poteri del Consiglio di Amministrazione di Valirsanno, n. 21 del 16.12.2025 e con Determinazione, con funzioni di Consiglio Camerale, n. 148 del 30.12.2025, che alla voce B)8 Funzionamento, sottovoce Prestazioni Professionali prevede l’importo di € 2.000,00 a fronte delle spese per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico competente ai sensi del DLgs 81/08 e ss.mm.ii. e adempimenti di cui al DLgs 81/08 e s.s.m.m.i.i.”;

considerato che:

- lo scorso 31 dicembre, giusta Determinazione del Direttore n. 10 del 7.03.2025, è scaduto l’incarico alla Theatre Service s.r.l. di Praia a Mare (CS) P. IVA 02629140787 (Dott. Salvatore Alfieri);
- la Camera di Commercio Irpinia Sannio, con Determinazione dirigenziale n. 474 del 22.12.2025, ha provveduto ad affidare alla società 626MI.RO. srl il servizio di sorveglianza sanitaria e di nomina del medico competente della Camera di Commercio Irpinia Sannio, per il periodo dall’1/1/2026 al 31/12/2027
- con nota mail del 20 gennaio u.s. è stata richiesta alla predetta società l'estensione dello stesso servizio anche all'Azienda Speciale;

- la suddetta richiesta è stata riscontrata solo in data odierna, prot. 39 del 28.01.2026, e prevede: nomina medico competente, comprensiva di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 25 e 41 del D. lgs 81/08 e ss.mm.ii. € 100,00 es. IVA/anno, sorveglianza sanitaria impiegati uso vdt (visita medica, esame della postura e screening ergoftalmologico di I livello) € 60,00/dipendente (importo massimo della spesa € 340,00 euro);
- in assenza di riscontro da parte della società 626MI.RO. srl, se pur sollecitato data l'urgenza della richiesta, era stato interpellato con nota mail del 23 gennaio, il Dott. Francesco Adamo CF DMAFNC58A10C351 – P.IVA 00748810629, operatore economico del territorio provinciale, abilitato alla categoria MePA “Servizi di sorveglianza sanitaria” – CPV 71317210-8 Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza;
- il suddetto professionista aveva fatto pervenire, con nota pec, prot. 32 del 23.01.2026, sua miglior offerta per l'erogazione del servizio, prevedendo: visita medica di idoneità di impiegato € 40,00/dipendente, visiotest € 20,00/dipendente, incarico di medico competente compreso nel costo visita e sopralluogo degli ambienti di lavoro € 40,00/visita (importo massimo della spesa € 280,00 euro);

attesa l'urgenza di provvedere quanto prima all'affidamento del servizio di che trattasi in quanto:

- due dipendenti dell'Azienda hanno fatto la visita medica a settembre del 2025, mentre altre due devono ancora sottoporsi alla visita periodica di sorveglianza sanitaria;
- il giorno 2 febbraio rientra in servizio una delle due suddette dipendenti, per la quale si rende necessaria la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi;

considerato che l'individuazione di un medico del lavoro con sede a Benevento potrebbe meglio rispondere alle esigenze di sorveglianza sanitaria del personale dipendente di Valirsannio, in termini di fruibilità del servizio e l'offerta del Dott. Francesco Adamo CF DMAFNC58A10C351 – P.IVA 00748810629 risulta più economica;

rilevata la necessità di assicurare, all'interno di Valirsannio, la presenza di una figura professionale, obbligatoriamente prevista dalla normativa vigente (art.18 c.1 lett.a del DLgs.81/2008 e ss.mm.ii.);

visti:

- gli artt. 14 e 48 del D.lgs 36/2023, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sotto soglia;
- l'art.25 del D.lgs 36/2023, recante disposizioni sulle piattaforme di approvvigionamento digitale;
- il Dlgs n.33/2013 e l'art.20 del D.lgs n.36/2023 in materia di Amministrazione Trasparente
- l'art.17 comma 1 del Dlgs 36/2023 il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
- l'art.17 comma 2 del Dlgs 36/2023 che precisa che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

tenuto presente il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 50, comma 1, lettera b) il quale recita: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: ... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali,...;*

visto l'art. 25 del Codice dei contratti medesimo, ai sensi del quale è disposto, tra l'altro, che:

- le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 21, comma 1 (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

visto l'art. 225, comma 2, del richiamato Codice dei contratti pubblici il quale prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

vista la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 582 del 13/12/2023, avente ad oggetto l'adozione del comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione dei contratti, con la quale viene tra l'altro specificato che, a partire dal 1° gennaio 2024, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, dovranno essere utilizzate da parte delle stazioni appaltanti le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate dall'ANAC e che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024, la richiesta di CIG (codice identificativo di gara) avviene unicamente attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP (Piattaforma contratti pubblici) attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), salvo quanto previsto con successivi Comunicati del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024, del 28.06.2024, del 18.12.2024 e del 18.06.2025, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

rilevato, preliminarmente, che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

considerato che il Dott. Francesco Adamo DMAFNC58A10C351 – P.IVA 00748810629 presenta DURC regolare in corso di validità prot. INPS\_49176207 ed è iscritto nel Registro delle Piattaforme Certificate tenuto da Anac della "Piattaforma eProcurement [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)", categoria MePa "Servizi di sorveglianza sanitaria" – CPV 71317210-8 Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza;

ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, mediante ricorso alla piattaforma certificata AGID – Acquisti in rete del MEPA, al Dott. Francesco Adamo DMAFNC58A10C351 – P.IVA 00748810629 il servizio di sorveglianza sanitaria e di nomina del medico competente dell'Azienda Speciale Valirsannio fino al 31.12.2026, salvo proroga di un ulteriore anno, entro un importo massimo di € 280,00 + IVA e oneri;

preso atto che i suddetti importi trovano la necessaria copertura alla Voce B)8 Spese di Funzionamento – Prestazioni Professionali del bilancio aziendale;

verificata la regolarità contabile;

preso atto che, ai sensi ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è lo scrivente in quanto Direttore dell'Azienda Speciale Valirsannio;

#### DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;

- di affidare, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, mediante ricorso alla piattaforma certificata AGID – Acquisti in rete del MEPA, al Dott. Francesco Adamo DMAFNC58A10C351 – P.IVA 00748810629 il servizio di sorveglianza sanitaria e di nomina del medico competente dell'Azienda Speciale Valirsannio fino al 31.12.2026, salvo proroga di un ulteriore anno, entro un importo massimo di € 280,00 + Iva e oneri;
- di imputare le presenti spese alla Voce B)8 Spese di Funzionamento – Prestazioni Professionali del bilancio aziendale del corrente anno;
- di dare atto che gli obblighi relativi alla pubblicazione della presente, determinazione, previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, si intendono assolti, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, tramite la trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del medesimo codice dei contratti, ed il collegamento ipertestuale con la medesima banca dati e la sezione "Amministrazione trasparente" dell'Azienda Speciale.

Il Direttore  
Dott. Antonello Murru  
*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005*